

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore FAUCEGLIA GIUSEPPE

Nella seduta del 03/10/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, assistita da un avvocato, assume di aver concluso in data 30.11.2006 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, e di aver estinto il rapporto di credito, previo rilascio di conteggio estintivo dell'intermediario, in data 11.4.2014. Rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione preventiva avuta con l'intermediario, il ricorrente si rivolge all'Arbitro chiedendo il rimborso della quota non maturata delle commissioni e del premio assicurativo per Euro 740,50; il risarcimento del danno subito in conseguenza del comportamento assunto dall'intermediario; la refusione delle spese di assistenza legale.

L'intermediario, costituitosi nel presente procedimento, conclude per il rigetto del ricorso, deducendo il difetto di legittimazione passiva in relazione alla restituzione del premio assicurativo non goduto; la trasparenza e la chiarezza delle disposizioni contrattuali accettate e sottoscritte dalle parti; la non rimborsabilità delle spese per l'assistenza legale.

DIRITTO



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per quanto riguarda il difetto di legittimazione eccepito dall'intermediario in ordine alla restituzione dei premi assicurativi non goduti, il Collegio non ritiene di discostarsi dall'ormai consolidato orientamento dell'Arbitro a mente del quale l'intermediario è tenuto alla restituzione dei suddetti oneri, stante lo stretto collegamento negoziale, nella specie sussistente, tra il contratto di credito e quello assicurativo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). In conseguenza, l'intermediario è tenuto alla restituzione dell'importo di Euro 110,67 per il premio assicurativo rischio impiego e di Euro 491,52 per il premio assicurativo rischio vita, calcolati secondo il noto principio del pro rata temporis.

Alla stregua del consolidato e ben noto orientamento dell'Arbitro, deve ritenersi che sia le commissioni agente mediatore che le commissioni intermediario sono da qualificarsi recurring, anche alla luce delle relative clausole contrattuali, sì che ne va disposta la restituzione per l'importo non goduto a seguito dell'intervenuta estinzione preventiva del contratto di credito. Stessa sorte conosce la commissione bancaria, la cui clausola contrattuale si caratterizza per una certa opacità descrittiva. Vi è, però, che, alla stregua di noti principi processuali, il Collegio deve accertare l'importo esclusivamente nei limiti, anche quantitativi, della domanda formulata dal ricorrente.

La domanda risarcitoria risulta completamente priva di qualsiasi allegazione probatoria e finanche argomentativa, per cui va disattesa, con ciò conformandosi al costante orientamento dell'Arbitro.

Per questi motivi, il Collegio, all'unanimità, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di Euro 740,50; nulla per le spese legali in ragione della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 740,50.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO